

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

48.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO TESTA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		FELISETTI LUIGI DINO . . . . .	6, 8, 13
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> . . . . .	3	GRANATI CARUSO MARIA TERESA . . . . .	5, 8
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):		LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA . . . . .	13
Revisione degli organici del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie (2654) . . . . .	3	MACERATINI GIULIO . . . . .	13
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 4, 9, 10, 11, 12, 13	MACIS FRANCESCO . . . . .	10, 11, 12
CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	3, 9, 12, 13	MANNUZZU SALVATORE . . . . .	4, 13
CASINI CARLO . . . . .	10, 12	NICOTRA BENEDETTO VINCENZO . . . . .	5, 13
		ROMANO DOMENICO, <i>Relatore</i> . . . . .	4, 9, 10, 11, 13
		SPADACCIA GIANFRANCO . . . . .	8
		<b>Votazione segreta:</b>	
		RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> . . . . .	13

## IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1985

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):		DE LUCA STEFANO . . . . .	23
Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relativa all'applicazione di magistrati alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato della Repubblica) (3037) . . . . .	14	FELISETTI LUIGI DINO . . . . .	18, 22
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> . . . . .	14, 15, 19	MACIS FRANCESCO . . . . .	15, 20, 21
TESTA ANTONIO, <i>Presidente</i> . . . . .	20, 21, 22, 23	NICOTRA BENEDETTO VINCENZO . . . . .	22
BONFIGLIO ANGELO . . . . .	18	ONORATO PIERLUIGI . . . . .	15, 21, 23
CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	20, 22	PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA . . . . .	23
CASINI CARLO . . . . .	17, 18	PONTELLO CLAUDIO, <i>Relatore</i> . . . . .	14, 15, 17 18, 19, 20, 21
		REGGIANI ALESSANDRO . . . . .	23
		RIZZO ALDO . . . . .	16, 17, 18, 20, 22
		<b>Votazione segreta:</b>	
		TESTA ANTONIO, <i>Presidente</i> . . . . .	23

**La seduta comincia alle 9,30.**

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Brina, Dardini, Ravasio, Bianchi Fortunato, Francese, Bambi, Piro, Bruzzani e Cavagna sostituiscono, per la seduta odierna, rispettivamente i deputati Bochicchio Schelotto, Bottari, Bubbico, Dell'Andro, Fracchia, Gargani, Mundo, Trabacchi e Violante.

#### Discussione del disegno di legge: Revisione degli organici del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie (2654).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione degli organici del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, mentre la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, a condizione che all'articolo 2 siano soppresse le parole « sovrintendente » e « vicesovrintendente » e che l'onere sia determinato in 23 mila milioni in ragione d'anno.

Ha chiesto di parlare l'onorevole rappresentante del Governo per una dichiarazione preliminare.

ANTONIO CARPINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Tenendo fede ad un impegno assunto con la Commissione nell'ambito dell'esame del disegno di legge di riforma organica del Corpo degli agenti di custodia, desidero preliminarmente ribadire l'impegno del Governo a consegnare entro la fine di questo mese un articolato risultante dallo stralcio del predetto disegno di legge di riforma. Questo documento si comporrà di 24 articoli, salvo eventuali revisioni ed integrazioni che sono all'esame degli uffici, e delle annesse tabelle.

L'impostazione di fondo è quella di arrivare alla smilitarizzazione del Corpo, sia pure attraverso la gradualità necessaria ad assicurare il mantenimento del servizio a livello di efficienza. Altro principio fondamentale al quale è ispirato lo stralcio è quello della professionalità, che verrà garantita con l'istituzione di appositi corsi di formazione.

Verrà inoltre previsto un periodo di sei mesi per l'emanazione di decreti delegati; per quanto riguarda l'organico, restiamo fedeli alle tabelle annesse al disegno di legge originario, al quale però abbiamo aggiunto alcune migliaia di unità. Si è inoltre disciplinato il servizio di piantonamento, che attualmente viene espletato dalla polizia di Stato per 20 giorni e dai carabinieri per 10 giorni, prevedendo un aumento di circa 10 mila unità, secondo i calcoli di massima elaborati dalla direzione degli istituti di pena.

Queste sono le linee generali dello stralcio che presenteremo entro il mese di luglio; per il momento il Governo raccomanda l'approvazione di questo disegno di legge, che prevede una modifica dell'organico relativa agli agenti di custodia e alle vigilatrici penitenziarie. Questo incremento dell'organico si rende indifferibile,

urgente ed improcrastinabile perché i tempi di approvazione della riforma generale non saranno certo tali da consentirci l'immediata immissione in servizio di agenti, né per sopperire alle carenze esistenti, né per aprire nuovi istituti di pena, come a Taranto e Bologna. L'incremento di organico riguarda, altresì, le vigilatrici penitenziarie, necessarie proprio per garantire il funzionamento degli asili nido destinati ai figli di età inferiore ai tre anni delle detenute. Naturalmente questo aumento di organico di mille unità era previsto per il 1985.

Credo, a questo punto, di non dover aggiungere altro per raccomandare la sollecita approvazione del disegno di legge, che, come ho già rilevato, è veramente urgente e indifferibile.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Romano ha facoltà di svolgere la relazione.

**DOMENICO ROMANO, Relatore.** Il disegno di legge in discussione consta di tre articoli, con i quali si provvede tempestivamente all'assunzione di mille agenti di custodia e di 160 vigilatrici penitenziarie.

Questo testo si inquadra nell'ottica del disegno di legge organico di riforma del Corpo degli agenti di custodia (n. 2024) che, data la sua portata, e per l'ampiezza delle problematiche in esso contenute, ha impedito per il momento al Comitato ristretto ed alla stessa Commissione una sollecita approvazione. È perciò che, di fronte alle necessità incombenti del mondo penitenziario, si è imposta la stesura di questo provvedimento di legge, che indubbiamente può essere considerato come una goccia nel mare di una situazione di notevolissimi bisogni, quale è quella che si riscontra nel sistema carcerario italiano. Ma poiché, appunto, *maiora premunt*, ritengo che questo disegno di legge possa essere approvato dalla Commissione, nonostante la sua limitatezza. D'altra parte abbiamo ascoltato il rappresentante del Governo, che ha preannunciato la presentazione di un progetto-stralcio da quel disegno di legge n. 2024 che, co-

me ho detto, non siamo riusciti a definire.

Preannuncio la presentazione di due emendamenti, su conforme parere della V Commissione bilancio. Il primo consiste nella soppressione delle parole: «sovrintendente» e «vice sovrintendente», che figurano all'articolo 2; infatti la Commissione che ha espresso il parere ci ha fatto osservare che tali qualifiche sono previste nel disegno di legge n. 2024 ma che, non essendo stato quest'ultimo ancora approvato, esse non possono essere inserite nel presente articolato. Il secondo emendamento mira conseguentemente a sostituire l'onere di 23 miliardi e 100 milioni in ragione d'anno con quello di 23 miliardi.

Mi auguro che la Commissione voglia definire al più presto questo disegno di legge, affinché, dopo l'approvazione del Senato, il Governo possa procedere rapidamente all'assunzione di personale in base alle esigenze del mondo penitenziario.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**SALVATORE MANNUZZU.** Prendo atto innanzitutto delle dichiarazioni con cui il Governo ci preannuncia la presentazione di uno stralcio, in relazione al disegno di legge di riforma generale del Corpo degli agenti di custodia. È senz'altro positivo questo sforzo di elaborazione normativa, fatto dal Governo: staremo a vedere se esso assolverà l'impegno che ha preso di presentare questo articolato entro la fine del corrente mese. È anche positivo che il numero degli articoli di cui si è parlato è limitato (il primo disegno di legge constava di 165 articoli), in modo da consentire una rapida deliberazione da parte della Commissione. Certo, non conoscendo ancora il merito di questo testo, non posso che assumere una posizione di sospensione del giudizio, augurandomi però che esso costituisca un passo in avanti rispetto al disegno di legge già presentato dal Governo - che si è dimostrato non funzionale per una con-

creta elaborazione da parte del Comitato ristretto.

Ciò premesso, desidero fare una rapida valutazione del disegno di legge al nostro esame. Innanzitutto devo osservare che non credo che esso sia in un qualche rapporto con il tema della riforma, mentre prendiamo atto del fatto che l'aumento dell'organico è previsto soltanto in mille unità, per quanto riguarda gli agenti di custodia, e in 160 unità, per quanto attiene alle vigilatrici penitenziarie.

Questi dati numerici indubbiamente inducono ad una verifica delle intenzioni di riforma che il Governo dice di avere e, forse, giustificano alcuni dubbi sulla realtà di queste intenzioni.

Desidero rivolgere un invito al Governo ed alla maggioranza, che ben conoscono la straordinaria situazione di bisogno in cui versano le strutture penitenziarie, affinché l'aumento di organico non rimanga così esiguo come è previsto nel testo del provvedimento al nostro esame; a tale proposito sarebbe opportuno che venisse presentato un emendamento in tal senso.

Capisco che si pongono problemi di copertura finanziaria, causati dalla ristrettezza generale delle risorse in questo momento, però se si vuole realmente il governo delle carceri, se si vuole alleviare un poco una categoria estremamente vessata come quella degli agenti di custodia, se si vuole infine avviare una riforma complessiva, non mi pare sufficiente un aumento dell'organico di sole 1.000 unità.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA.** Devo innanzitutto esprimere gratitudine al Governo per le assicurazioni che ci ha fornito in ordine allo stralcio della riforma del Corpo degli agenti di custodia, che ci fa pensare si possa pervenire sollecitamente al varo di questa riforma tanto attesa ed auspicata.

Certamente, aver scelto la via dello stralcio dà la possibilità al Comitato ristretto — che naturalmente sarà investito dell'esame dello stralcio stesso — di pervenire ad una conclusione che mi auguro rapida. Ovviamente, promettere che que-

st'ultima sarà possibile nel giro di qualche settimana non sarebbe cosa leale, ma auspichiamo che ciò avvenga alla ripresa autunnale.

Questa anticipazione di provvedimento non vuole essere una panacea, ma costituisce un passo a favore di una categoria disagiata di lavoratori; indubbiamente il perdurare di una insufficienza degli organici non può che lasciare perplessi. Sostanzialmente, penso che il Governo sia andato cauto nel promuovere un aumento di organico del Corpo degli agenti di custodia in considerazione delle esigenze di bilancio: essendo già stato approvato il bilancio dell'esercizio finanziario del 1985, si è dovuta cercare la copertura finanziaria fra le pieghe di quel bilancio.

A questo proposito potremmo incrementare di altre 1.000 unità il Corpo degli agenti di custodia, affidando l'onere della copertura finanziaria ai bilanci degli anni successivi. Se questa soluzione non fosse tecnicamente possibile, non intendo insistere nella mia proposta. Mi dichiaro comunque sostanzialmente d'accordo sul merito di questo provvedimento, inteso a dare una boccata d'ossigeno alla governabilità delle carceri.

**MARIA TERESA GRANATI CARUSO.** La discussione di questo provvedimento è un po' diversa e forse migliore rispetto ad altre precedenti ed analoghe discussioni, che si sono svolte negli anni passati e delle quali molti colleghi ricorderanno certamente i termini. Mi riferisco al tempo in cui la riforma era completamente fuori da un'ottica immediata, anche perché mancava un disegno di legge del Governo e mancava altresì una precisa asserzione di volontà, alla quale oggi si è finalmente giunti, nonostante le difficoltà incontrate dal Comitato ristretto in questi ultimi mesi.

Prendiamo atto con piacere delle parole del rappresentante del Governo, sperando che ad esse seguano a breve scadenza i fatti, nel senso cioè della presentazione di un progetto-stralcio sulle linee indicate dal sottosegretario Carpio.

Detto questo, signor presidente, sono anch'io del parere che questa « leggina » sia ancora molto lontana da una riforma generale; infatti, l'aumento di organico più che da un discorso riformatore deriva da contingenze — che sono divenute poi permanenti — sempre più gravi del mondo penitenziario, alle quali non si è mai data una risposta soddisfacente. Il Corpo degli agenti di custodia rappresenta circa il 90 per cento di tutto il personale che opera nelle carceri, per cui la carenza dell'organico si fa sentire in modo particolarmente drammatico. Ciò non toglie che manchino anche altre figure che, in base alla riforma, assumerebbero grande importanza, di cui le piante organiche vedono numerose carenze.

Siamo d'accordo su questo provvedimento perché è urgente coprire i posti in organico per consentire condizioni di lavoro — non dico decenti perché ci vorrà ancora molto tempo — ma meno drammatiche nella gestione delle carceri. Questa esigenza, sia pur minima, non è soddisfatta dalla proposta del Governo. Non si può venire a dire che le carceri versano in una situazione drammatica, che il personale manca, che si registra un generale dissenso, e poi proporre l'aumento di sole mille unità, quando sappiamo benissimo che queste persone — sulla cui assunzione siamo certo d'accordo — non sono sufficienti rispetto alle attuali esigenze.

Il sottosegretario parlava dell'apertura di nuovi istituti penitenziari: a Bologna, ad esempio, ho visto che i lavori per il nuovo palazzo sono già abbastanza avanti, mentre a Modena sono appena iniziati; ora, questo personale andrà a soddisfare (ma non so nemmeno se basterà) le esigenze dei nuovi istituti. Ma tutti gli altri 20 mila agenti di custodia non avranno il minimo beneficio da queste assunzioni, continueranno a fare gli straordinari come oggi, e così via.

È per questo che presenteremo un emendamento, in proposito. Ci rendiamo conto del fatto che esistono delle difficoltà di bilancio: ma non ci si può venire a dire — voglio dichiararlo con mol-

ta chiarezza — che il bilancio è stato già approvato perché anche allora sapevamo che c'erano carenze di organico. Ci troviamo in una situazione di emergenza, e mille persone in più non bastano. Il Governo non può non tener conto di questo, e se esso insisterà su un testo del genere, noi presenteremo un emendamento per portare queste assunzioni almeno a tremila unità.

Se riusciremo ad esaminare il progetto-stralcio nel prossimo autunno, acquireremo un minimo di credibilità nei confronti di questo personale: ma scarsa sarà la nostra credibilità, oggi, se approveremo una legge con un così esiguo aumento di personale. In fondo, duemila unità in più, oltre le mille proposte, comportano una spesa aggiuntiva di 40 miliardi, che non mi pare costituisca uno sforzo impossibile in una situazione come quella in cui versiamo. Certo, anche così non si risolverebbero tutti i problemi, ma si tratta pur sempre di una correzione in positivo del disegno di legge, alla cui approvazione siamo favorevoli con questa modifica.

LUIGI DINO FELISETTI. Sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, richiamandomi alle motivazioni che il collega Romano ci ha brevemente ma chiaramente esposto. Egli ha infatti circoscritto il provvedimento nel suo ambito, affermando che si tratta di una misura settoriale e temporanea, volta a produrre l'effetto immediato di un adeguamento dell'organico esistente.

Potrei essere anche d'accordo con alcune argomentazioni dell'onorevole Granati Caruso, con riguardo ad un aumento del numero degli agenti di custodia: si tratta però di vedere se, con una modifica del genere, non rischiamo di perdere più tempo.

Ricordo, a tale proposito, che quando approvammo anni fa la riforma penitenziaria, rilevammo che si provvedeva ai custoditi, ma non ai custodienti, cioè agli agenti di custodia, e che fummo tutti generosi, in parole ed impegni, ritenendo che la vita degli uni non fosse diversa da quella degli altri: in verità sono stati

fatti da allora diversi provvedimenti per gli agenti di custodia, ma ancora non è stata approvata una legge di riforma. Mi sembra invece che dovrebbe essere posto un maggiore impegno in tale direzione. Infatti, la stessa perequazione quantitativa delle presenze rispetto alle esigenze (molto spesso derivanti da una situazione di oscillazione — ma sempre a livello troppo alto — delle presenze carcerarie) può essere meglio affrontata nell'ambito di un provvedimento globale. Cioè, riformandosi il complesso del Corpo degli agenti di custodia, si possono ottenere risultati, per quanto riguarda l'organico, cui non si può mai pervenire con dei provvedimenti settoriali. La collega Granati Caruso ha ragione quando afferma che non stiamo provvedendo organicamente: ricorderò, da parte mia, che è soprattutto falciato il vertice degli agenti di custodia. Tempo fa, in occasione della riforma dell'organico degli ufficiali, si prospettò la possibilità di utilizzare personale proveniente dall'esercito o da altri corpi, perché sembrava che una scelta di questo genere apparisse conforme alle esigenze del servizio degli agenti di custodia. Mi pare che da allora le cose non siano cambiate e che vi siano tuttora gravi carenze nell'organico.

Desidero inoltre sottolineare un altro elemento: si è parlato finora degli agenti di custodia, ma il relatore onorevole Romano ha indicato l'esistenza di 160 vigilatrici. A questo proposito, una delle doglianze più gravi concernenti la situazione carceraria sta proprio nell'insufficiente preparazione delle vigilatrici, le quali, oltre ad essere impegnate nella sorveglianza delle detenute, rivestono anche incarichi particolari. Occorre perciò rinforzare l'organico di questa categoria, così come dovrebbero essere finalmente potenziati i centri di assistenza, nei confronti dei quali non si è mai provveduto se non in termini estremamente saltuari e provvisori.

Ho anticipato alcuni argomenti che costituiranno oggetto di riforma, proprio per sottolineare ancora una volta che con questo provvedimento di tipo settoriale

non ci si può ritenere a posto con la coscienza, rinviando *sine die* la riforma globale. Oltre al problema dell'organico, il cui incremento consentirebbe di migliorare in parte la qualità del lavoro degli agenti di custodia, rimangono aperte altre questioni, quale l'eterna disputa sugli incaricati del servizio di vigilanza al di fuori delle carceri, che in certi momenti è stato affidato ai carabinieri.

Tutti questi aspetti non sono che alcuni elementi di una vasta condizione di malcontento del Corpo degli agenti di custodia, incaricati di uno dei servizi più delicati della società civile, cioè il servizio carcerario. Non c'è bisogno di insistere ulteriormente su questo tema, in quanto la situazione carceraria è ben nota a tutti.

Si continua a parlare di nuove amnistie, non tanto in funzione di una valutazione di merito del provvedimento, quanto in funzione della necessità di un alleggerimento della popolazione carceraria. Sono stati istituiti strumenti alternativi alla detenzione carceraria, quali ad esempio gli arresti domiciliari: si calcola che i detenuti in queste condizioni siano 7-8 mila.

C'è, inoltre, nelle carceri una realtà nuova rispetto a quelle più note, e cioè quella dei tossicodipendenti, che rappresentano circa un terzo della detenzione in atto; molti di costoro sono degli eterni pendolari, entrando e uscendo dal carcere con una continuità veramente drammatica. A tal uopo abbiamo varato un provvedimento, con il quale però non credo si sia risolto completamente il problema.

C'è la tendenza, conformemente a certi movimenti culturali esterni, a dar vita a strutture carcerarie specializzate per i tossicodipendenti, cosa che si risolverebbe, secondo me, in un tragico errore da evitare.

C'è inoltre la questione delle strutture carcerarie in quanto tali; i colleghi che sono intervenuti prima di me nella discussione hanno sottolineato in particolare i ritardi nella costruzione di nuove case di pena, imputabili spesso alle am-

ministrazioni locali, come è successo a Napoli, a Modena e a Reggio.

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Veramente a Modena la scelta di tre aree edificabili di undici ettari l'una è avvenuta in soli 60 giorni.

LUIGI DINO FELISETTI. Il piano per l'edilizia penitenziaria è stato varato cinque anni orsono; varie città avrebbero potuto usufruire di 2 mila miliardi in quattro anni se avessero subito provveduto alla scelta della terna delle aree edificabili, mentre molto spesso — ad esempio a Napoli — questa scelta è stata oggetto di contrasti e « palleggiamenti » di responsabilità che hanno bloccato inevitabilmente la costruzione di nuove case di pena.

I gravi ritardi in questa materia forse derivano anche da una impostazione centrale ministeriale.

Del resto, anche l'attuale ministro guardasigilli, in una relazione sulla condizione carceraria, di circa un anno fa, sottolineava questo aspetto della questione. Non intendo aprire polemiche in proposito, ma solo confermare che tutta la situazione carceraria è in ritardo grave rispetto alle esigenze, con la conseguenza che quello che stiamo per varare è un piccolo e settoriale provvedimento di carattere momentaneo, destinato ad offrire una boccata di ossigeno nell'immediato, ma non soluzioni definitive.

Approviamo dunque questo disegno di legge ma, come Governo e Parlamento, facciamo il possibile per definire la vera e propria riforma, con una presa in considerazione globale della situazione carceraria, che non abbia a registrare nel corso della prossima stagione — *quod deus avertat* — delle vicende come quelle che abbiamo vissuto molti anni fa, e che appunto non vorremmo vivere nei prossimi giorni.

GIANFRANCO SPADACCIA. Devo innanzitutto esprimere la preoccupazione — che credo sia stata poi il reale motivo della resistenza di una parte della Commissio-

ne ad iscrivere all'ordine del giorno di oggi questo disegno di legge — che, una volta approvato il presente provvedimento di legge, ci si dimentichi di quello che tutti quanti riconoscono — anche nel dibattito di oggi — come necessario, e cioè la riforma del Corpo degli agenti di custodia. Non vorrei che questo provvedimento parziale fosse non un'anticipazione di quello più generale, ma un ulteriore alibi per rinviare una riforma che è certamente delicata e difficile, ma che dovremmo pure definire, dato che la stiamo trascinandoci ormai da oltre dieci anni.

Infatti, si cominciò a parlare dieci anni fa della riforma e della smilitarizzazione del Corpo degli agenti di custodia, che andava di pari passo con il progetto di riforma, di sindacalizzazione e smilitarizzazione del Corpo di pubblica sicurezza. Si disse che non bisognava iscrivere all'ordine del giorno di questa Commissione la riforma del Corpo degli agenti di custodia — era il periodo degli anni 1976-1978 — perché era opportuno varare prima la riforma della polizia. Questo fu il motivo addotto dai ministri di allora (ricordo in particolare il ministro Bonifacio, ma anche i suoi successori lo sostennero) per giustificare la mancanza di una pronta e rapida riforma di quel Corpo, che lo rendesse omogeneo alla riforma del sistema penitenziario, da una parte, e adeguato al compito di attuare la riforma stessa, oltre che a quello di assicurare la custodia dei detenuti, dall'altra.

Durante la scorsa legislatura è finalmente arrivata la riforma del Corpo della pubblica sicurezza, con la smilitarizzazione e la sindacalizzazione: l'una e l'altra non hanno portato quella rivoluzione, quel dissesto che erano stati paventati da chi vi si opponeva. Però, la riforma del Corpo degli agenti di custodia è rimasta da fare.

Il nostro gruppo presentò, nel 1976, un progetto di riforma di questo Corpo; lo ha ripresentato nelle scorse legislature, battendosi in tutti i modi perché fosse iscritto all'ordine del giorno, e ottenendo solenni impegni dai Presidenti del



Consiglio dell'epoca (ricordo in particolare, quello di Andreotti); in questa legislatura il gruppo radicale non ha presentato alcun progetto, ma lo ha fatto il Governo.

Non vorrei però che, a settembre-ottobre, ci trovassimo di fronte ad una nuova richiesta di rinvio. Sarebbe atto di responsabilità fare il punto della situazione. Quello di oggi dovrebbe essere l'ultimo provvedimento parziale che approviamo, e sarebbe ora che la Commissione giustizia decidesse che, in questo settore, dal prossimo settembre in poi, anche a costo di rinviare necessari ed urgenti provvedimenti che potrebbero intervenire, non si approverà più nulla, se non interverrà la riforma del Corpo degli agenti di custodia. Il Governo e la maggioranza ci prospettino le loro esigenze: ma una riforma ci deve essere. Anche perché in una situazione transitoria — in cui non si sa che tipo di organico bisogna costituire: se un organico dequalificato, addetto solo alla custodia, o se invece uno qualificato, e che si può pensare di reclutare tra i diplomati, tra un personale più preparato, a seconda del tipo di riforma da fare — il processo di assunzione risulta più difficile. Nonostante gli stipendi oggi piuttosto appetibili, la vita dell'agente di custodia non è certo desiderabile: perciò questa situazione di incertezza, sul destino da riservare a tale personale nell'ambito della futura riforma, non facilita il reclutamento. Si tratta di un problema grave e delicato, da prendere in considerazione.

Per quanto riguarda i preannunciati emendamenti, mi riservo di esprimere una opinione, se essi verranno confermati.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**DOMENICO ROMANO, Relatore.** Nel replicare brevemente agli interventi, vorrei qualificare questo disegno di legge come un provvedimento-tampone, inteso cioè a soddisfare delle esigenze immediate, che si

rilevano essere di portata notevolissima. A questo testo seguirà un provvedimento-ponte, costituito da quello stralcio che il Governo questa mattina ha anticipato.

Poi ci dovremo occupare di un provvedimento di riforma, in collegamento con il disegno di legge n. 2024 e con le proposte di legge Granati Caruso e Andò ed altri. Ritengo sia questo l'iter logico che dovrà seguire la Commissione; oggi il discorso è ristretto al disegno di legge tampone, che vuol essere un *prius* rispetto al *posterius*, cioè la legge-ponte e poi la riforma globale di tutta la materia. Questo è il filo logico che dovrà ispirare la nostra azione legislativa, in presenza di problemi come quello dell'edilizia carceraria, della formazione professionale degli agenti di custodia e della riforma della polizia penitenziaria, che non possono essere visti in un contesto organico generale. Ritengo che le tappe che ho poc'anzi delineato consentiranno alla Commissione di procedere speditamente.

Invito i colleghi Macis e Granati Caruso a ritirare l'emendamento preannunciato, anche alla luce delle odierne dichiarazioni del rappresentante del Governo, il quale si è impegnato a presentare entro il 31 luglio un disegno di legge-stralcio costituito da 24 articoli. Sono del parere che occorra intanto approvare questo provvedimento, senza apportare emendamenti volti a modificare la consistenza dell'organico; infatti, in presenza di emendamenti di tal fatta la portata della spesa risulterebbe inevitabilmente modificata e si dovrebbe inviare nuovamente il provvedimento alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

Data l'urgenza e la gravità della situazione carceraria, sono del parere che occorra mettere il Governo in condizione di inserire in organico le previste unità, offrendo il nostro contributo affinché l'iter del provvedimento sia il più spedito possibile.

**ANTONIO CARPINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Avendo già chiarito in apertura di seduta gli in-

tendimenti del Governo, non ritengo di dover aggiungere molto. Desidero soltanto dire che concordo totalmente con le osservazioni fatte dai colleghi che sono intervenuti nel dibattito; riconosco che il provvedimento al nostro esame ha una portata limitata soltanto a sopperire ad alcune esigenze immediate e ribadisco la volontà del Governo di far fronte alle esigenze reali del mondo carcerario in sede di riforma più generale.

Devo far presente che il Governo non presenterà un disegno di legge, perché a ciò ha già provveduto a suo tempo; il Ministero si è assunto l'impegno in sede di Comitato ristretto di dare un contributo per l'approvazione di un provvedimento-stralcio ed in tal senso presenterà un apposito documento entro il 31 luglio. Alla luce di quanto ho dichiarato, non credo di dover aggiungere altre raccomandazioni per l'approvazione di questo disegno di legge.

Desidero soltanto invitare i colleghi del partito comunista a ritirare l'emendamento preannunciato, sul quale personalmente concordo, ritenendo insufficiente l'aumento di organico proposto. In caso contrario, se venisse approvato un emendamento che modifica l'incremento dell'organico proposto con il disegno di legge del Governo, l'approvazione del provvedimento verrebbe ritardata dalle pastoie delle questioni finanziarie.

Invito perciò i colleghi a ritirare questo emendamento, rinviando la discussione di questi problemi in sede di riforma della materia.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

**ART. 1.**

L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, è stabilito come segue:

appuntati e guardie n. 19.844.

Gli onorevoli Granati Caruso e Macis hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « appuntati e guardie n. 19.844 » *con le seguenti:* « appuntati e guardie n. 22.344 ».

1. 1.

**DOMENICO ROMANO, Relatore.** Invito l'onorevole Macis a ritirare l'emendamento, che comporterebbe necessariamente la richiesta di un nuovo parere alla V Commissione bilancio.

**CARLO CASINI.** Mi associo all'invito del relatore.

**SALVATORE MANNUZZU.** Trovo giusta l'esigenza di approvare tempestivamente questo disegno di legge, devo per altro osservare che esso è stato presentato l'11 marzo scorso; ora, a fine luglio ci accorgiamo che si tratta di un provvedimento urgente, e che nelle carceri ci sono 45 mila detenuti (che ormai ci sono da un bel po' di anni).

Ritengo che sarebbe molto più risolutivo, nei confronti dei bisogni così drammatici delle carceri italiane, compiere un reale sforzo di adeguamento dell'organico degli agenti di custodia, come propongono i colleghi comunisti, piuttosto che approvare rapidamente un aumento di entità così esigua, da essere quasi insignificante. Con uno sforzo comune, credo che si potrebbe approvare un provvedimento migliore, e prima dell'estate.

**FRANCESCO MACIS.** Ho preso atto delle dichiarazioni del sottosegretario, che mi trovano pienamente consenziente. Egli si è infatti impegnato a presentare, entro il prossimo 31 luglio, un nuovo articolato del disegno di legge di riforma del Corpo degli agenti di custodia, da discutersi in Commissione. Questo verrà ripreso per la necessità di approfondire la questione alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la chiusura estiva.

Se questo è l'impegno, siamo disponibili al ritiro degli emendamenti, per evi-

tare che l'iter del provvedimento possa subire ritardi a causa dei problemi di spesa che si verrebbero a creare.

Desidero aggiungere, se mi è consentito, un suggerimento nei confronti del Governo; conosciamo tutti le disponibilità del Tesoro in questo momento e sappiamo quanto sarebbe difficile la realizzazione di un ritocco, seppur piccolo, quale quello che abbiamo sostenuto e che trova nella sostanza tutti consenzienti. Tuttavia credo che anche il previsto aumento di 10 mila unità sia destinato ad incontrare difficoltà; sono perciò del parere che sarebbe opportuno un aumento graduale dell'organico, con la presentazione — alla ripresa autunnale dei lavori — di un provvedimento teso ad elevare il numero degli agenti di custodia al livello che si raggiungerebbe se venissero approvati i nostri emendamenti.

Se il Governo si impegnerà in questo senso, credo che i tempi saranno gli stessi richiesti dall'approvazione dei nostri emendamenti, che dovrebbero subire il vaglio delle Commissioni incaricate dell'espressione dei pareri vincolanti.

Vorrei inoltre far rilevare che forse sarebbe opportuno il ritiro degli altri emendamenti, in quanto su di essi potrebbero essere avanzate obiezioni, in particolare modo dai colleghi del gruppo comunista che sono contrari alla gestione degli asili nido all'interno delle carceri.

Sulla base di queste considerazioni dichiaro pertanto di ritirare l'emendamento 1. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

L'organico delle vigilatrici penitenziarie di cui alla legge 26 aprile 1982, n. 215, è stabilito come segue:

vigilatrici penitenziarie capo (sovrintendente) n. 32;

vigilatrici penitenziarie superiore (vice sovrintendente) n. 130;

vigilatrici penitenziarie n. 1832.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere le seguenti parole:* «(sovrintendente)» e «(vice sovrintendente)».

2. 1.

Gli onorevoli Granati Caruso e Macis hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* «vigilatrici penitenziarie n. 1832» *con le seguenti:* «vigilatrici penitenziarie n. 2335».

2. 2.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* «vigilatrici penitenziarie n. 1832» *con le seguenti:* «vigilatrici penitenziarie superiori in possesso di titolo specifico per l'assistenza all'infanzia n. 50; vigilatrici penitenziarie numero 1780. I titoli specifici per l'assistenza all'infanzia sono quelli di puericultrice, di vigilatrice ed assistente ad infanzia, di maestra d'asilo».

2. 3.

FRANCESCO MACIS. Dichiaro di ritirare l'emendamento 2. 2, sulla base delle considerazioni che ho già svolte nel corso della discussione sul precedente articolo.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Il mio emendamento 2. 1 ha lo scopo di attuare una delle condizioni poste dalla V Commissione bilancio nel parere di competenza. Devo invece criticare il comportamento del Governo (infatti, pur essendo relatore di maggioranza, non per questo ho rinunciato alla mia responsabilità critica), che presenta solo ora dei nuovi emendamenti, che comporterebbero il necessario ritorno del disegno di legge alla I Commissione

affari costituzionali ed alla V Commissione bilancio. E ciò renderebbe praticamente impossibile l'approvazione, prima della chiusura del Parlamento per le ferie estive, di un provvedimento di legge che tutti riconosciamo urgente e indifferibile.

PRESIDENTE. Di fatto, l'emendamento del Governo (legato ad altro emendamento riferito all'articolo 3), poiché reca un cambiamento di qualifica del personale previsto, comporterebbe un parere della V Commissione bilancio sulla variazione di spesa, ed anche un parere della I Commissione affari costituzionali, sul nuovo assetto dell'organico. Esso potrebbe quindi essere approvato ora solo in via di principio.

CARLO CASINI. Mi rendo conto dell'esigenza del Governo di chiedere vigilatrici che siano specificamente competenti ad occuparsi dei bambini: ma questo provvedimento mi sembra così urgente — anche se reca un esiguo aumento degli organici — che non è il caso di ritardarne l'approvazione. È per queste ragioni, di carattere tecnico, che sono contrario a modifiche che comportano la richiesta di un nuovo parere alla I Commissione affari costituzionali ed alla V Commissione bilancio.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accogliendo le argomentazioni altamente costruttive dei colleghi, ritiro l'emendamento 2. 3 in quanto si prospetta la possibilità della presentazione di un altro provvedimento stralcio alla ripresa autunnale dei lavori parlamentari.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2. 1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

### ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 23.100.000.000 in ragione d'anno per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « valutato in lire 23.100.000.000 » *con le seguenti:* « valutato in lire 23.000.000.000 ».

3. 1.

Gli onorevoli Granati Caruso e Macis hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « valutato in lire 23.100.000.000 » *con le seguenti:* « valutato in lire 69.000.000.000 ».

3. 2.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « valutato in lire 23.100.000.000 » *con le seguenti:* « valutato in lire 21.421.708.733 ».

3. 3.

FRANCESCO MACIS. Ritiro l'emendamento 3. 2 per i motivi che già ho esposto in precedenza.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Anche l'emendamento 3. 1 ha lo scopo di soddisfare una delle condizioni poste dalla V Commissione bilancio.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritiro l'emendamento 3. 3 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3. 1. del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

SALVATORE MANNUZZU. Annuncio il voto favorevole della sinistra indipendente sul provvedimento al nostro esame; non posso però mancare di sottolineare la sproporzione esistente fra le necessità reali ed i rimedi introdotti con questa iniziativa legislativa. Attendiamo perciò il Governo alla prova dei fatti, dal momento che si è impegnato a presentare al più presto un provvedimento-stralcio.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI. Mi associo ai rilievi fatti dal collega Mannuzzu ed annuncio il voto favorevole del gruppo comunista.

GIULIO MACERATINI. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore di questo disegno di legge nella consapevolezza che si tratta di una misura strumentale, in attesa del riassetto del Corpo degli agenti di custodia e di tutto il personale che opera nelle carceri.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Anche il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento, tenendo conto che si tratta di uno stralcio anticipatore di una più ampia riforma organica che il nostro partito auspica venga tempestivamente esaminata dal Parlamento.

LUIGI DINO FELISETTI. Per le motivazioni che ho già esposto nella discussione generale, annuncio il voto favorevole del gruppo socialista.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Revisione degli organici del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie » (2654):

Presenti e votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bambi, Bianchi Fortunato, Bonfiglio, Brina, Casini Carlo, Ciocci, Contu, De Gregorio, Felisetti, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, La Russa, Maceratini, Macis, Mannuzzu, Nicotra, Onorato, Pedrazzi Cipolla, Pontello, Riz, Rizzo, Romano e Testa.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione di magistrati alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato della Repubblica (3037).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 29 novembre 1971, numero 1050, relative all'applicazione di ma-

gistrati alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione», già approvato dalla II Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 10 luglio 1985.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

L'onorevole Pontello ha facoltà di svolgere la relazione.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, la Commissione giustizia del Senato della Repubblica ha approvato, il 10 luglio scorso, in sede legislativa, il provvedimento che è oggi al nostro esame e che concerne modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione di magistrati alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la Corte di cassazione.

Allo stato, la legge n. 1050 del 1971 disciplina le applicazioni alla Corte di cassazione di magistrati i quali non siano consiglieri di cassazione stabilendo un numero non superiore a 22 magistrati di tribunale ed a 30 magistrati di corte di appello e, nello stesso tempo, la possibilità di applicazione alla Procura generale presso la Corte di cassazione di 10 magistrati di corte di appello e di 12 magistrati di tribunale.

La stessa legge stabilisce i compiti e le funzioni dei magistrati di grado inferiore applicati alla Corte di cassazione, nonché le funzioni dei magistrati di appello applicati alla Procura generale presso la Corte di cassazione; nulla dice, però, delle funzioni dei magistrati di tribunale applicati alla Procura generale presso la Corte di cassazione. In concreto, essa affida ai magistrati di corte di appello applicati alla Procura generale presso la Corte di cassazione il compito di prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo, ma nessun compito attribuisce ai magistrati di tribunale.

Nella prassi, ai magistrati di tribunale applicati alla Procura generale presso la Corte di cassazione viene affidato il compito di scrivere le requisitorie su materie, a volte, delicate come quelle della libertà

personale, delle misure di sicurezza, dei cumuli di pena, degli incidenti di esecuzione, nonché su questioni di inammissibilità, regolamenti di giurisdizione e competenze.

Una volta redatto per iscritto, il testo del provvedimento viene sottoposto alla firma del magistrato di grado più elevato, il quale devo ritenere sia quello in ruolo nella Procura generale della Corte di cassazione, o quello applicato ma proveniente da corte di appello.

Vi è, in sostanza, un vuoto per quanto riguarda le funzioni dei magistrati di tribunale. E l'attribuzione di compiti che di fatto si verifica è motivo di frustrazione in chi è costretto a fare un lavoro senza che questo gli venga in alcun modo riconosciuto in quanto non ha neppure la possibilità di sottoscrivere la requisitoria che egli stesso ha preparato materialmente.

A volte, per converso, si determina anche il caso di magistrati i quali, non avendo una particolare esperienza della materia loro affidata, sono tuttavia tenuti a redigere le requisitorie, che poi non vengono controllate se non in modo superficiale — secondo la relazione del Governo — all'ultimo minuto, quando devono essere sottoscritte.

Dunque, da un lato si registra un senso di frustrazione e di inutilità che certamente colpisce magistrati di tribunale i quali non si vedono riconosciuto il lavoro che svolgono e, dall'altro, si registra la preoccupazione che questo lavoro sia affidato a persone non dotate della particolare esperienza necessaria ai compiti che sono chiamate a svolgere.

Il disegno di legge si propone di eliminare questa incongruenza non già determinando i compiti particolari ai quali destinare i magistrati di tribunali applicati alla Procura generale presso la Corte di cassazione, bensì eliminando la possibilità stessa di applicazione di magistrati di tribunali alla Procura generale presso la Corte di cassazione.

In buona sostanza, l'organico dei magistrati applicati alla Procura generale presso la Corte di cassazione viene ad essere

composto da non più di 22 magistrati di corte d'appello.

Si ipotizza il caso — non infrequente — di magistrati di tribunale i quali nel frattempo, dopo essere stati applicati alla Procura generale presso la Corte di cassazione, siano diventati magistrati di corte di appello, ma senza che ne sia stata loro attribuita la funzione. In tale caso, il disegno di legge prevede che quei magistrati rimangano nelle funzioni di applicati alla Procura generale.

Invito, in conclusione, la Commissione ad approvare sollecitamente il provvedimento in discussione, come ha già fatto la Commissione giustizia del Senato della Repubblica.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**PIERLUIGI ONORATO.** Desidero chiedere alcuni chiarimenti al relatore.

Ho esaminato l'impianto di questa « leggina », che mi sembra rispondere ad una esigenza di razionalizzazione che si può condividere. Tuttavia desidero sottoporre all'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo un mio dubbio.

Avevamo un problema per i magistrati di tribunale applicati alla Procura generale presso la Corte di cassazione, i quali erano 12 e sono stati aggiunti ai 10 magistrati di corte di appello applicati alla procura medesima. Avevamo poi 22 magistrati di tribunale presso la Corte di cassazione, che invece non sono stati variati.

**CLAUDIO PONTELLO, Relatore.** Ma, per legge, sono previste le funzioni: sono applicati al massimario ed al ruolo. Il vuoto era soltanto per quelli applicati alla Procura generale, non alla Corte.

**PIERLUIGI ONORATO.** Quindi, i magistrati di tribunale non potevano esercitare le funzioni...

**CLAUDIO PONTELLO, Relatore.** Sì, come uditori, ma non risultavano.

**PIERLUIGI ONORATO.** Allora, l'intervento razionalizzatore ha un senso che deve

ricevere un apprezzamento positivo. La norma transitoria riguarda quelli che, nel frattempo, hanno acquisito la qualifica di magistrato di appello.

**FRANCESCO MACIS.** Non so se sia a causa della mia idiosincrasia per le leggi, che vanno aumentando con il procedere della legislatura, ma mi risulta veramente incomprensibile l'articolo 1 di questo progetto di legge.

Ho ascoltato con attenzione il relatore, ma mi pare che l'intervento effettuato consista nel portare il numero dei magistrati con il grado di consigliere di Corte d'appello, applicati alla Procura generale presso la Corte di cassazione, da 10 a 22, eliminando invece i 12 magistrati di tribunale che erano addetti alla Procura della Repubblica.

Non capisco, sotto il profilo della tecnica legislativa, perché, dovendo intervenire legislativamente e non con un atto amministrativo, non si sia lasciato immutato (dato che la norma è rimasta esattamente identica) questo primo comma dell'articolo unico della legge n. 1050 del 1971, introducendo solo la modifica della cifra, appunto da 10 a 22 unità, e la corrispondente riduzione di 12 magistrati. Invece, si è capovolto tutto: forse proprio per giustificare l'intervento legislativo.

**CLAUDIO PONTELLO, Relatore.** In realtà, è soltanto la seconda parte del primo comma del citato articolo unico che è stata modificata: ma si è preferito ripetere tutto il comma, pur lasciando inalterata la prima parte.

**FRANCESCO MACIS.** Un problema sostanziale, che vorrei porre, riguarda invece l'articolo 2, che prevede che rimangano presso la sede della Procura generale presso la Corte di cassazione quei magistrati di tribunale che, nel frattempo, abbiano conseguito il grado di magistrato di appello. Ora mi pare che il provvedimento di applicazione deve essere disposto dal Consiglio superiore della magistratura, e che correttamente il magistrato che aspiri a quel posto deve ri-

volgersi a tale organo. Invece, la legge prevede che coloro che già sono applicati in quella sede vi rimangano.

La disposizione non è legittima, perché stabilita con legge: ma mi chiedo se sia opportuno intervenire legislativamente per applicare a quel posto i magistrati che nel frattempo abbiano conseguito quel titolo.

Questo disegno di legge è stato predisposto, in fondo, per consentire a chi stende le requisitorie di poterle firmare: ma non vorrei che fosse anche una legge per applicare quei magistrati che, invece, dovrebbero essere applicati appunto in base ad un provvedimento del Consiglio superiore della magistratura.

ALDO RIZZO. Ho notevoli perplessità su questo disegno di legge licenziato dal Senato e, prima di capire l'entità della riforma proposta, mi sembra opportuno richiamare il significato dell'istituto dell'applicazione.

Esso, così come è previsto dall'ordinamento giudiziario, mira a far sì che, per esigenze di servizio (anzi, spesso le norme parlano di « eccezionali o improrogabili esigenze di servizio »), si possa trasferire un magistrato da un ufficio ad un altro. Quindi, è l'esigenza di servizio che giustifica che un magistrato di grado inferiore possa esercitare funzioni in un ufficio di grado superiore.

Gli articoli 116 e 117 dell'ordinamento giudiziario, che trattano specificamente dell'applicazione di magistrati alla Corte di cassazione, si inquadravano in una altra ottica, che era quella di premiare i magistrati che avessero un particolare, rilevante bagaglio culturale. Tant'è che all'origine l'applicazione di magistrati di tribunale e di appello alla Corte di cassazione sia come consiglieri, sia presso la Procura generale, poteva riguardare esclusivamente i magistrati vincitori di concorsi per esami.

La legge 29 novembre 1971, n. 1050 ha portato modifiche alla normativa, tendenti a razionalizzare il sistema ed a riportare l'istituto dell'applicazione nel suo alveo naturale. Infatti, in quella legge, con

riferimento alla Corte di cassazione, veniva precisato che l'applicazione di magistrati di tribunale era possibile in numero non superiore a 22 ed i magistrati di corte di appello in numero non superiore a 30; questi magistrati venivano applicati presso il massimario, dove non si svolge un lavoro giudiziario, perché si pensava che anche dei giovani magistrati potessero fornire un contributo rilevante.

Nella legge n. 1050 del 1971, veniva prevista la possibilità per i magistrati di corte di appello di esercitare funzioni giudiziarie, con la precisazione « per esigenze di servizio ». Nel testo originario era previsto che con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati applicati alla Corte erano destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo; se si fosse trattato di magistrati di corte d'appello, essi potevano essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consiglieri della Corte di cassazione.

Già nel testo della legge del 1971 vi era la possibilità di utilizzare i magistrati applicati alla Corte di cassazione, limitatamente alla fascia dei magistrati d'appello, esclusivamente in base a precise esigenze di servizio, presupposto che è sempre presente nei casi di applicazione, secondo quanto è previsto dall'ordinamento giudiziario.

È vero che per quanto concerne la Procura generale non venivano fornite indicazioni e l'estensione della norma rappresentava un « contentino » per alleggerire il lavoro dei consiglieri di cassazione e dei sostituti procuratori generali.

Due sono le ipotesi: la prima è che l'organico della Corte di cassazione è adeguato alle esigenze ed allora una applicazione di magistrati di tribunale e di appello deve avere una particolare qualificazione, cioè quella di una loro applicazione presso il massimario (e questo organico non è all'altezza del compito); non possiamo perciò accettare che siano applicati magistrati di tribunale e di appello che vadano a svolgere funzioni di consiglieri di appello, perché la via corretta è soltanto quella di ampliare l'or-



ganico della Corte di cassazione, riducendo quello degli uffici presso i quali in definitiva finisce per prodursi la riduzione dell'organico per effetto dell'applicazione.

L'altra ipotesi è quella di una applicazione mirata che porti al massimario; esistono ragioni valide che possono giustificare che un magistrato sia impegnato in un lavoro che non ha carattere giudiziario, ma se si tratta di svolgere funzioni giudiziarie, la via corretta è quella di ampliare l'organico, sempre che ce ne sia bisogno.

Mi chiedo che senso ha il provvedimento al nostro esame, che di razionalità ne ha ben poca. Pertanto, se il rappresentante del Governo o il relatore non forniranno altri chiarimenti in proposito, sarò costretto ad esprimere voto contrario.

Vorrei capire perché, a proposito della Corte di cassazione, si continui a mantenere la distinzione tra magistrati di tribunale e magistrati di corte di appello, mentre per la Procura generale presso la Corte di cassazione l'applicazione è limitata soltanto a quest'ultima categoria di magistrati. Mi domando il motivo di questa distinzione, anche in considerazione del fatto che nel testo presentato dal Governo non si parla di funzioni e scompare il riferimento al massimario.

Poiché si intende che i magistrati di appello applicati presso la Procura generale debbano svolgere funzioni proprie del sostituto procuratore generale, ritengo sia più razionale ampliare l'organico della Procura stessa, riportando così l'istituto dell'applicazione nel suo alveo naturale. Infatti, in base agli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, la applicazione è possibile soltanto dietro il presupposto di precise esigenze di servizio.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*, Seguendo il suo ragionamento si abolisce l'istituto dell'applicazione e non lo si riporta certo nel suo alveo naturale!

ALDO RIZZO. Ritengo che sarebbe più corretto limitare l'applicazione presso la

Corte di cassazione per rispondere alle reali esigenze del massimario, disciplinando complessivamente l'istituto dell'applicazione secondo le regole di carattere generale, ricorrendovi cioè in caso di improrogabili esigenze di servizio, valutate caso per caso dal Consiglio superiore della magistratura.

CARLO CASINI. Desidero soffermarmi sulle obiezioni formulate nel corso della discussione, che mi paiono sorprendenti in quanto, dalla lettura degli atti, risulta che nell'altro ramo del Parlamento tutti gli intervenuti, compreso il relatore, si espressero unanimemente a favore di questo provvedimento.

Il mio compito non è tanto quello di perorare la causa di questo disegno di legge, quanto quello di controbattere le argomentazioni che sono state avanzate contro di esso.

Mi pare che tali argomenti siano tre. Il primo - e più radicale - è stato formulato dall'onorevole Rizzo, il quale sostiene che se la Corte di cassazione ha degli applicati ciò ha da essere soltanto in ragione di due ordini di esigenze: quelle di integrazioni del massimario e quelle di servizio. Lo stesso onorevole Rizzo ha dichiarato di non avere obiezioni da muovere contro il primo ordine di esigenze, perché quello del massimario è un ufficio di grande rilevanza che richiede una intelligenza ed una conoscenza che non si può escludere - aggiungo io - appartenga ai magistrati i quali abbiano già le funzioni di legittimità.

Può darsi che vi siano giovani fortemente preparati, i quali vengono adattati ad un ufficio di rilevanza esterna; ma per quanto riguarda le applicazioni concernenti le funzioni proprie della Corte di cassazione, se mancano dei posti questi devono essere coperti attraverso un ampliamento dell'organico e non attraverso applicazioni.

Dunque, secondo l'onorevole Rizzo, il metodo di razionalizzazione da seguire avrebbe dovuto essere un altro e cioè quello di cancellare il numero dei posti riservati ai magistrati di corte di appello

per la Corte di cassazione, di unificare le categorie e di riferirle esclusivamente all'ufficio del massimario.

Secondo il relatore, però, in tale modo si andrebbe, in definitiva, a cancellare l'istituto dell'applicazione.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Si parlerebbe di applicazione solo caso per caso, a seconda delle esigenze degli uffici.

CARLO CASINI. Non ho l'impressione che l'argomento addotto dal relatore sia corretto. In realtà, l'istituto dell'applicazione esiste per qualsiasi ufficio. Perché, dunque, non dovrebbe esistere anche per la Corte di cassazione?

Ammesso questo, quale sarebbe, a questo punto, la differenza?

È chiaro che, essendo la Corte di cassazione l'organo regolatore della giurisprudenza, vi siano delle regole particolari per la disciplina dell'istituto dell'applicazione. Tali regole sono, sostanzialmente, limitanti rispetto all'applicazione.

ALDO RIZZO. Sì, ma hanno la durata di pochi mesi e non di anni perché rispondono ad esigenze particolari di servizio, in attesa della copertura dei posti.

CARLO CASINI. Lo stesso articolo 1 del disegno di legge in discussione stabilisce che: « Alla Corte di cassazione possono essere applicati... ». È evidente che l'applicazione avviene in rapporto ad esigenze di servizio. Del resto, in nessun caso possono essere applicati alla Procura generale presso la Corte di cassazione magistrati di corte di appello in numero superiore a 22 (la qual cosa non è prevista per gli altri uffici). Un'ulteriore limitazione è quella della qualifica di magistrato di Corte di appello, data la particolare rilevanza della Corte di cassazione.

Il secondo argomento è stato proposto, con molta cautela, dall'onorevole Macis. Egli afferma di nutrire qualche riserva sull'articolo 2 in quanto, in pratica, esso prevede che se i magistrati di tribunale applicati alla Procura generale presso la Corte di cassazione conseguano, alla

data di entrata in vigore del provvedimento in discussione, la qualifica di magistrato di appello, continuino a prestare servizio nel medesimo ufficio con la nuova qualifica, senza un intervento *ad personam* del Consiglio superiore della magistratura.

Questo argomento — del resto proposto con molta cautela dall'onorevole Macis — non mi sembra discutibile in punto di opportunità, poiché ritengo che il regime proposto sia corretto. Se, infatti, questi magistrati di tribunale vengono applicati alla Procura generale presso la Corte di cassazione ciò vuol dire che vi sono delle esigenze di servizio.

ANGELO BONFIGLIO. Vuol dire, soprattutto, che essi hanno delle qualità.

CARLO CASINI. È proprio così. Dunque, non si capisce perché mai non dovrebbero essere a pieno titolo applicati come magistrati di corte di appello.

Al terzo argomento, proposto dall'onorevole Rizzo, ha già risposto il relatore ricordando che presso la Procura generale della Corte di cassazione non vi è l'ufficio del massimario e, pertanto, non vi sono funzioni le quali non siano quelle di procuratore. In tale caso, dunque, la qualifica di magistrato di corte di appello viene riconosciuta la sola in condizioni di esercitare le funzioni previste.

LUIGI DINO FELISETTI. Ho apprezzato con molta intensità alcune delle argomentazioni che ci sono state proposte dall'amico e collega Rizzo, perché non si può certo negare che, in questa materia come in altre, egli è un esperto « dal di dentro » e molto spesso porta in questa sede argomenti veri e non semplici evocazioni, o richieste.

Per questo motivo ritengo di poter associarmi a lui in una posizione di carattere generale che esprimo nei seguenti termini: l'istituto dell'applicazione deve essere organicamente regolato una volta per tutte, perché così come è attuato da molto tempo a questa parte si presta al soddisfacimento di alcune esigenze ma an-

che alla creazione di alcune posizioni di privilegio, o di discrezionalità troppo elastica.

Concordo pienamente con il collega Rizzo su tale considerazione, anche perché più volte abbiamo dovuto lamentare, su altre questioni, un uso troppo discrezionale — fino al punto di diventare criticabile — dell'istituto dell'applicazione, soprattutto ai gradi bassi.

Il meccanismo è tale per cui attualmente vi sono centinaia di uditori i quali fanno le funzioni di sostituti procuratori, o di pretori, o di reggenti di procure della Repubblica, con la conseguenza di vedersi caricati di pesi sproporzionati alle loro ancora gracili « spalle ».

Quando penso, poi, al fatto che oltre la metà degli attuali magistrati di sorveglianza nelle carceri è composta da giovani alle prime esperienze, non posso non rilevare come l'istituto dell'applicazione, così come è oggi disciplinato, si presti ad abusi.

Sotto questo profilo, e con questo riferimento, trovo che alcune delle argomentazioni del collega Rizzo, in materia di disciplina ed attuazione dell'istituto dell'applicazione, sono corrette.

Tuttavia, rispetto a questo caso particolare, e fino al momento in cui non disciplineremo in termini completi l'istituto dell'applicazione (ma ciò va fatto nell'ambito dell'ordinamento giudiziario, che è da rivedere anche e soprattutto sotto tale profilo), mi sembra che le argomentazioni contro questo disegno di legge non possono andare al di là di queste considerazioni di ampia massima.

Del resto, lo stesso collega Rizzo apre uno spazio di discrezione, perché accetterebbe alcuni aspetti, e non altri del provvedimento: nemmeno il suo argomento è quindi di carattere assoluto, con la conseguenza che non può essere apprezzato se non nei limiti di un apporto molto importante in materia, ma non come obiezione capace di stravolgere il progetto di legge.

Mi associo quindi al relatore, chiedendo che il disegno di legge venga approvato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Mi pare che l'impostazione dell'onorevole Rizzo vada oltre l'economia del disegno di legge che dobbiamo esaminare e, a mio avviso, approvare. Si pone il problema più generale, onorevole Rizzo, se sia ancora il caso di continuare nell'attuale disciplina, che stabilisce che l'applicazione di magistrati di grado inferiore venga effettuata alla Corte di cassazione e alla Procura generale, in numero che è predeterminato dalla legge e al di fuori di prestabilite esigenze di servizio. Qui si stravolge l'attuale legislazione, la quale prevede che la predeterminazione delle esigenze sia già fatta nel numero dei magistrati di grado di appello o di tribunale, che possono essere, a loro richiesta, applicati alla Corte di cassazione.

Per seguire l'indirizzo suggerito dal collega Rizzo (che riconosco non essere privo di una qualche intelligente significazione) bisognerebbe appunto stravolgere tutta l'impostazione della legge n. 489 del 1956, modificata dalla legge n. 1050 del 1971.

Se invece — come ritengo — si deve rimanere ancorati a quest'ultima, non possono non rilevarsi le distorsioni che sono emerse nel corso dell'attuazione della legge stessa, per quanto riguarda l'applicazione alla procura della Corte di cassazione, perché solo per questa non sono previste le funzioni cui devono essere destinati i magistrati.

Il testo approvato dal Senato si propone di eliminare questo equivoco e di colmare la lacuna di cui ho detto, facendo sì che i magistrati che sono applicati alla Corte di cassazione — sia di grado di appello, sia di tribunale — rimangano in numero inalterato, perché le funzioni cui sono preposti vengono disciplinate preventivamente dalla legge, modificando quindi non il numero di 22 magistrati, ma la provenienza di quelli che vengono applicati alla Procura generale, in quanto soltanto per i magistrati di grado di ap-

pello sono previste funzioni in via preventiva.

Ritengo quindi che approvare il testo licenziato dal Senato risponda veramente all'esigenza di razionalizzare questo sistema vigente, e che non ci si debba spingere oltre. Sono dell'avviso (e perciò prego i colleghi che hanno preannunciato emendamenti di ritirarli) che le esigenze emerse dal dibattito odierno possano essere rappresentate al Governo, che dovrà tenerle nel debito conto, per un eventuale, futuro, provvedimento di modifica del sistema, il quale però, allo stato, non è previsto. Insisto perciò affinché il disegno di legge sia approvato nel testo trasmessoci dal Senato, esprimendo parere contrario sugli emendamenti che alcuni colleghi hanno preannunciato, qualora venissero formalmente presentati.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ANTONIO TESTA

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rifaccio alle osservazioni e alla relazione dell'onorevole Pontello; voglio aggiungere che le considerazioni dell'onorevole Rizzo, concernenti l'istituto dell'applicazione, sono notevoli, e che è bene che il Governo su tale istituto faccia qualche riflessione: ma, al presente, credo che questo disegno di legge vada approvato, per razionalizzare la situazione esistente.

Raccomando quindi l'approvazione del testo trasmessoci dal Senato, anticipando parere contrario sugli emendamenti preannunciati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 maggio 1956, n. 489, come sostituito dall'articolo unico della legge 29 novembre 1971, n. 1050, è sostituito dal seguente:

« Alla Corte di cassazione possono essere applicati, con il loro consenso, sen-

tito il primo presidente, magistrati di tribunale in numero non superiore a 22 e magistrati di corte di appello in numero non superiore a 30, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Alla Procura generale presso la Corte di cassazione possono essere applicati, con il loro consenso, sentito il procuratore generale, magistrati di corte di appello in numero non superiore a 22, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservati. Ai magistrati applicati non compete alcuna indennità ».

Gli onorevoli Macis e Pedrazzi Cipolla hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

ART. 1.

Alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte possono essere applicati, con il loro consenso, sentiti rispettivamente il primo Presidente ed il Procuratore generale, magistrati di corte d'appello in numero non superiore a trenta per la Corte e a ventidue per la procura generale, i magistrati di tribunale in numero non superiore a ventidue per la corte, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Ai magistrati applicati non compete alcuna indennità.

1. 1.

FRANCESCO MACIS. Come i colleghi potranno rilevare, si tratta di un emendamento meramente formale.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Macis 1. 1.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi associo al parere del relatore.

ALDO RIZZO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'emendamento Macis.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione dell'emendamento Macis importa un pro-

nunciamento su di esso della I Commissione affari costituzionali, ne pongo in votazione il principio base.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'articolo 1 nel suo complesso.

PIER LUIGI ONORATO. Annuncio la astensione del gruppo della sinistra indipendente sull'articolo 1. Infatti, pur apprezzando l'aspetto positivo che questa legge presenta, cioè la razionalizzazione dell'istituto dell'applicazione, valutiamo però negativamente — come già ha dichiarato il collega Rizzo — l'istituto dell'applicazione dei magistrati alla Corte di cassazione così come è configurato dalla normativa vigente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 2.

I magistrati, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio alla Procura generale presso la Corte di cassazione con la qualifica di magistrato di tribunale applicato, continuano a prestare servizio nel medesimo ufficio con la qualifica di magistrato di appello, se a tale data abbiano conseguito detta qualifica; nel caso non l'abbiano conseguita, si applicano il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Gli onorevoli Macis e Pedrazzi Cipolla hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

2. 1.

FRANCESCO MACIS. Nell'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame è previsto che i magistrati attualmente in servizio presso la Corte di cassazione con la qualifica di magistrati di tribunale con-

tinuino a prestare quel servizio qualora abbiano conseguito la qualifica di magistrati di appello. L'obiezione che noi facciamo è che, a nostro parere, una volta approvata la disposizione generale, sulla quale concordiamo, il regime delle applicazioni presso la Corte di cassazione debba avvenire seguendo i canali normali e non si debba avere una conferma per legge dei magistrati attualmente applicati, in quanto è possibile che altri magistrati anch'essi di Corte d'appello possano aspirare alla Procura generale, avendo titoli e qualità uguali, o addirittura superiori, a quelli dei magistrati applicati.

Credo che in prevedenza i magistrati di tribunale concorressero per essere applicati; adesso che il numero di questi magistrati è diminuito, si è fatto ricorso ai magistrati di Corte d'appello. Devo dire che la conferma dei magistrati attualmente applicati mi pare francamente irrispettosa delle norme vigenti.

Per questo chiediamo la soppressione dell'articolo 2. Chiedo scusa ai colleghi della mia insistenza, ma essa è dovuta al fatto che il nostro modo di lavorare è condizionato dal mare di leggende nel quale dobbiamo solitamente navigare, oltre che dall'assillo che i provvedimenti non devono tornare al Senato. Molte volte il mio gruppo si è fatto carico di questa preoccupazione, anche di fronte a provvedimenti onerosi ed importanti.

Ritengo che in questo disegno di legge non vi siano particolari motivi di urgenza, e pertanto non valuto negativamente un suo eventuale ritorno al Senato, soprattutto per riportarlo nell'ambito dei normali canali istituzionali.

PRESIDENTE. Avverto i colleghi che l'emendamento Macis 2. 1 potrebbe essere approvato solo in via di principio, necessitando del prescritto parere della I Commissione.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Esprimo parere contrario a tale emendamento. Si tratta infatti di una norma a carattere transitorio, che disciplina una situazione

che si esaurisce nel tempo. Personalmente sono convinto che i magistrati di corte di appello applicati alla Procura generale hanno manifestato le loro capacità nel momento in cui sono stati destinati a queste particolari funzioni; le stesse capacità avranno messo in evidenza quei magistrati di tribunale che nel frattempo hanno conseguito la promozione a magistrati di corte di appello. Proprio per il carattere transitorio della norma ritengo che l'emendamento debba essere respinto, e che l'articolo 2 debba essere approvato nel testo licenziato dal Senato.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento 2. 1.

ALDO RIZZO. Preannuncio l'astensione del gruppo della sinistra indipendente sull'emendamento 2. 1. Sul piano della correttezza formale credo che il discorso dell'onorevole Macis sia obiettivamente ineccepibile; nel momento in cui si cancella la categoria dei magistrati di tribunale come magistrati che possono essere applicati presso la Procura generale della Corte di cassazione, conseguenza vuole che chi ha assunto le funzioni come magistrato di tribunale dovrebbe cessare dall'applicazione stessa. Però noi riteniamo che questo emendamento finisca con il valorizzare la distinzione tra magistrati di tribunale e magistrati di Corte di appello.

Tra l'altro l'articolo 2 prevede che possano continuare a prestare servizio i magistrati di tribunale in quanto già abbiano conseguito la nomina a magistrato di appello riteniamo che, nell'ambito della magistratura, la linea di tendenza del Parlamento dovrebbe essere quella di abolire la distinzione tra magistrato di tribunale e magistrato di appello. Valutate quindi le motivazioni di carattere formale che sono condivise dall'onorevole Macis, ma valutata anche l'opportunità che coloro i quali sono nominati magistrati di appello possano continuare a prestare servizio presso la Corte di cassazione in qualità di applicati, riteniamo opportuno astenerci dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 di cui gli onorevoli Macis e Pedrazzi Cipolla hanno chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Macis è pertanto respinto.

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Rizzo, Mannuzzu e Onorato hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La IV Commissione giustizia,

ritenuto che l'istituto dell'applicazione presso la Corte di cassazione deve essere riportato nel suo ambito naturale che è quello di dare immediata e temporanea risposta a eccezionali esigenze di servizio, fatte salve le specifiche necessità proprie dell'ufficio del massimario,

impegna il Governo

a rivalutare tutta la materia riguardante l'istituto dell'applicazione presso la Corte di cassazione per adeguarlo alla sua disciplina di carattere generale prevista dall'ordinamento giudiziario.

0/3037/1/IV

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

ALDO RIZZO. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Dichiaro il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana.

LUIGI DINO FELISETTI. A nome del gruppo socialista, dichiaro il voto favorevole al disegno di legge.

STEFANO DE LUCA. Dichiaro il voto favorevole del gruppo liberale.

ALESSANDRO REGGIANI. Anche il gruppo socialdemocratico è favorevole al provvedimento.

PIERLUIGI ONORATO. Preannuncio la astensione del gruppo della sinistra indipendente.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Preannuncio l'astensione del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
ROLAND RIZ

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione di magistrati alla Corte di

cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione » (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3037):

Presenti . . . . .	31
Votanti . . . . .	17
Astenuti . . . . .	14
Maggioranza . . . . .	9
Voti favorevoli . . . . .	17
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alagna, Bambi, Bonfiglio, Ravasio, Casini Carlo, Contu, De Luca, Felisetti, Gitti, Maceratini, Piro, Nicotra, Pasqualin, Pontello, Reggiani, Romano e Testa.

Si sono astenuti:

Brina, Bruzzani, Cavagna, Ciocci, Dardini, De Gregorio, Francese, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, Macis, Mannuzzu, Onorato, Pedrazzi Cipolla e Rizzo.

La seduta termina alle 12,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO